



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

RELAZIONE DI MAGGIORANZA AL PROGETTO DI LEGGE "LEGGE QUADRO SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO"

Eccellentissimi Capitani Reggenti Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

in data 21 marzo 2023 la Prima Commissione Consiliare Permanente ha preso in esame, in sede referente, il progetto di legge "Legge quadro sulla Istruzione Superiore della Repubblica di San Marino" assegnato alla suddetta Commissione in occasione dell'esame in prima lettura da parte del Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 Novembre 2022

In avvio di dibattito generale il Segretario di Stato per l'istruzione e la cultura, l'università e la ricerca scientifica, Andrea Belluzzi, ha messo in evidenza come il progetto di legge vada a colmare una lacuna presente nella legislazione universitaria sammarinese, che ancora manca di una legge che sancisca le finalità, i principi ma anche gli obblighi e i doveri secondo i quali possono operare nella Repubblica di San Marino gli Istituti di Istruzione Superiore.

Ha inoltre ricordato l'ingresso di San Marino nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, detto anche Processo di Bologna, che ha sancito l'allineamento del nostro Paese agli standard e alle linee guida adottati in Europa per quanto riguarda l'Università; ingresso avvenuto nel novembre 2020 grazie all'assiduo lavoro svolto dalla nostra Università degli Studi in collaborazione con le Segreterie di Stato all'Istruzione e all'Università che si sono succedute negli ultimi quindici anni.

Durante il dibattito i Commissari intervenuti, sia di maggioranza, sia di minoranza hanno riconosciuto l'importanza di avere una normativa in linea con i principi che ispirano i modelli universitari in ambito internazionale e specificamente nell'area europea.

Da parte dei Commissari di maggioranza in particolare, si è messo in evidenza come sia assolutamente importante per i nostri istituti di Istruzione Superiore avere un riconoscimento di qualificazione a livello internazionale che possa garantire agli studenti e all'intero Paese la qualità della formazione che le nostre istituzioni universitarie offrono. Per questo risulta necessario adeguare la nostra legislazione in modo da ottenere le certificazioni a livello internazionale che permettano di agevolare il riconoscimento dei titoli di studio, la possibilità di scambio di studenti e docenti nonché la possibilità di operare collaborazioni nel campo della ricerca. Fino a questo momento infatti la nostra legge, anche se era definita "legge quadro sulla istruzione





COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

universitaria" si era, in realtà, concentrata sulla istituzione e regolamentazione dell'unica Sede Universitaria presente in Repubblica. Quindi si trattava di una normativa specifica che, pur contenendo molti dei principi che sono riconosciuti a livello internazionale, mancava del carattere di generalità tale da costituire un quadro di riferimento giuridico per tutte le istituzioni universitarie operanti nel Paese, dal momento che, in linea di principio, potrebbero essere anche più d'una. In realtà in territorio oltre all'Università degli Studi, opera già l'Istituto Musicale che può rilasciare titoli di studio di livello universitario. Di qui l'importanza del testo di legge oggi in discussione.

Importanza sottolineata anche dai Commissari dell'opposizione che, tuttavia, hanno concentrato le loro critiche sul fatto che questo progetto di legge si limita a definire aspetti di carattere generale mentre le normative specifiche vengono rimandate all'emanazione di decreti delegati. Tale modalità è stata dagli stessi valutata non adeguata, ritenendo che l'importanza della materia avrebbe richiesto un iter di approfondimento ed approvazione di tipo legislativo.

In sede di replica il Segretario di Stato si è impegnato a presentare il testo del decreto delegato riguardante la revisione dell'Università degli Sudi prima dell'approvazione definitiva del presente progetto di legge in seconda lettura, per dar modo di realizzare un confronto approfondito precedentemente all'emanazione del decreto stesso.

Si è quindi passati all'esame dell'articolato e degli emendamenti.

Durante l'esame dei vari articoli sono state presentati alcuni emendamenti da parte del Governo sostanzialmente di carattere tecnico o formale, che sono stati approvati a maggioranza.

La legge si suddivide in 12 articoli

L'articolo 1, al primo comma, richiama i principi della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese in merito alla libertà di insegnamento, di ricerca e formazione, mentre al comma 2 sono ricordati i principi della Magna Carta delle Università Europee.

I commi tre e quattro definiscono il rapporto tra la Segreteria di Stato con delega all'Università e le Istituzioni universitarie, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle stesse.

All'articolo 2 vengono declinate le finalità degli Istituti di Istruzione Superiore.

All'articolo 3 viene introdotta una delega per definire, con apposito decreto, il Quadro Sammarinese delle Qualifiche in accordo con le normative europee.

L'articolo 4 stabilisce le modalità in base alle quali gli Istituti di Istruzione Superiore possono ottenere l'autorizzazione per il rilascio di titoli accademici della Repubblica di San Marino e istituisce una delega per definire l'assetto organizzativo di ogni Istituto





COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

d'Istruzione Superiore pubblico e per l'autorizzazione alla costituzione di Istituti privati.

L'articolo 5 definisce la possibilità per gli Istituti di Istruzione Superiore di sottoscrivere accordi di collaborazione e di partenariato, nonché convenzioni con altri istituti analoghi.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di accesso ai corsi di Istruzione Superiore.

L'articolo 7 definisce l'articolazione dei programmi di studio definendo i cicli, i titoli finali ed il sistema dei crediti formativi ECTS.

Gli articoli 8 e 9 definiscono il sistema di valutazione di qualità degli Istituti di Istruzione Superiore.

In sostanza vengono definiti due livelli di valutazione della qualità, uno interno e l'altro esterno.

Quello interno esegue un monitoraggio sistematico ed una valutazione complessiva delle attività scientifiche e amministrative, conformemente agli standard ESG, al fine di assicurare il raggiungimento del livello di qualità desiderato.

Il sistema esterno effettua la valutazione periodica dell'efficacia dei processi di assicurazione di qualità interni e li pone a confronto con le migliori pratiche in uso presso Università e Istituzioni di alta formazione di altri Paesi. A tal fine la Segreteria di Stato per l'istruzione e l'università viene autorizzata a stipulare accordi con enti o agenzie accreditati a livello nazionale in quanto operanti conformemente agli standard dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Questo doppio sistema di valutazione, i cui risultati dovranno essere pubblicamente accessibili, intende garantire che ogni Istituto di Istruzione Superiore autorizzato ad operare a San Marino assicuri la validità e la qualità del proprio operato in conformità con le migliori pratiche in uso presso università e istituzioni di altri Paesi.

L'articolo 10 stabilisce la protezione delle denominazione relative all'Istruzione Superiore stabilendo che per utilizzare tali termini occorre una specifica autorizzazione.

L'articolo 11 prevede norme transitorie che permettano di passare dall'attuale situazione normativa a quella introdotta con la presente legge quadro, evitando soluzioni di continuità nell'operatività degli Istituti già presenti.

L'art. 12 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Al termine dell'esame dell'articolato e degli emendamenti presentati, si è proceduto alle dichiarazioni di voto che hanno ripreso le posizioni emerse durante la discussione, con la maggioranza schierata a favore del testo di legge e l'opposizione che, pur favorevole a quanto stabilito dal progetto, ha sostenuto di non poterlo votare perché ritenuto incompleto in quanto non contiene le parti più specifiche riguardanti l'Università degli Sudi, che vengono rinviate alla decretazione.





COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

La legge è quindi stata approvata con i voti della maggioranza, l'astensione della minoranza e senza alcun voto contrario.

Infine sono stati designati il Commissario Giuseppe Maria Morganti come relatore di minoranza ed il Commissario Riccardo Stefanelli come relatore di maggioranza.

Il Relatore di Maggioranza Consigliere Riccardo Ștefanelli